

Lotta al coleottero giapponese: disposizioni specifiche nei vigneti con biodiversità naturale e/o vigneti gestiti in maniera biologica, con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica o con la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura

Con decisione generale¹ del 6 marzo 2025, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato le misure per impedire la diffusione del coleottero giapponese (*Popillia japonica* Newman)² nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni. Una di queste concerne il controllo delle popolazioni di coleottero giapponese **nei vigneti nella zona infestata**: nel caso in cui **più del 30 per cento del volume fogliare definitivo** sia stato mangiato dall'insetto, i proprietari o i gestori di vigneti devono eseguire **un trattamento** con un prodotto fitosanitario omologato su indicazione del Servizio fitosanitario cantonale.

L'elenco completo dei Comuni (quartieri, frazioni o sezioni comunali) della zona infestata toccati da tale provvedimento è consultabile in calce alla decisione generale dell'UFAG oppure visualizzabile alla pagina del Servizio fitosanitario cantonale³.

Le aziende che richiedono i pagamenti diretti e che gestiscono:

- vigneti con **biodiversità naturale** (codice coltura: 0717), e/o
- vigneti gestiti **secondo le direttive dell'agricoltura biologica**, e/o
- vigneti iscritti al "**contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica**", e/o
- vigneti iscritti al "**contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni**"

possono in via eccezionale eseguire il trattamento insetticida su tali superfici in virtù dell'art. 107 cpv. 3 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

In questi casi i gestori, entro 3 giorni dal trattamento, devono comunicare all'Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA)⁴ la superficie interessata (Comune, sezione e numero del fondo catastale), il numero di omologazione (numero W) e il nome commerciale del prodotto fitosanitario impiegato e la data del trattamento.

Vanno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni:

- a) attenersi alle indicazioni dal Servizio fitosanitario cantonale;
- b) seguire scrupolosamente le modalità d'impiego e le prescrizioni di sicurezza dei prodotti;
- c) prestare attenzione alle prescrizioni specifiche per l'ambiente (frasi SPe) e rispettare le fasce tampone;
- d) in caso di piante in fiore o che presentano melata, eseguire il trattamento unicamente al di fuori del periodo di volo delle api.

¹ link internet: [Decisione generale UFAG 2025](#)

² link internet: [Pagina dedicata del Servizio fitosanitario cantonale](#)

³ link internet: [Cartina delle zone delimitate per la lotta alla *Popillia japonica*](#)

⁴ recapito: Sezione dell'agricoltura, Ufficio della gestione dei dati agricoli, 6501 Bellinzona

**Lotta al coleottero giapponese: disposizioni specifiche nei vigneti con biodiversità naturale e/o vigneti gestiti in
maniera biologica, con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica o con la rinuncia a insetticidi, acaricidi e
fungicidi dopo la fioritura**

23.06.2025

I gestori di vigneti con biodiversità naturale che non possono rispettare le condizioni come alla lettera d) del precedente paragrafo (come p.es. limitazioni previste nei regolamenti comunali relative a rumori molesti e quiete notturna oppure aziende con diverse superfici e limitazioni di tempo e manodopera) possono sfalciare in via eccezionale tutta la superficie poco prima del trattamento (almeno un giorno prima).

In questi casi i gestori devono comunicare all'UGDA, oltre ai dati relativi al trattamento di cui sopra, anche la data di sfalcio. A trattamenti conclusi, il gestore dovrà ripristinare immediatamente lo sfalcio alternato fino alla vendemmia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sezione dell'agricoltura
Ufficio della gestione dei dati agricoli
Tel. 091 814 35 92 / e-mail: dfc-sa@ti.ch